

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

PISSAVINI, *segretario*. (*Legge*) Progetto di legge per riforma degli uffizi elettorali e punizione del broglio alle urne:

Art. 1.

L'articolo 67 della legge elettorale 17 dicembre 1860 è soppresso e ad esso è sostituito il seguente:

« L'ufficio provvisorio delle sezioni elettorali sarà composto dei due elettori più vecchi e dei due più giovani. Sarà presieduto nelle città dove risiede una Corte d'appello, e nelle frazioni vicine, finchè il numero dei magistrati sia esaurito dai presidenti e consiglieri della Corte per ordine d'anzianità; nei luoghi che sono sedi di un tribunale e nei più vicini dal presidente, dai vice-presidenti, giudici effettivi ed aggiunti per ordine d'anzianità, finchè il loro numero sia esaurito; negli altri luoghi dai pretori, ma con quest'avvertenza che il pretore non possa mai presiedere una frazione nella quale egli abbia giurisdizione.

« Sei giorni prima dell'elezione, il primo presidente della Corte d'appello, nella provincia dove questa ha sede, e il primo presidente del tribunale, dove non vi sia Corte d'appello, designerà il presidente per ciascuna sezione elettorale, mandandone avviso ai magistrati designati a tal ufficio ed ai sindaci dei comuni dove si riuniscono i comizi elettorali. »

Art. 2.

Dall'articolo 69 della detta legge sono sopprese le parole *il presidente*. A quest'articolo è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficio eletto sarà presieduto dallo stesso magistrato che presiedeva il Seggio provvisorio.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 72 è così modificato:

« La Camera dei deputati pronunzierà giudizio definitivo sulle proteste degli elettori non prima che sieno passati otto giorni da quello dell'elezione. Le proteste mandate alla Camera dopo un termine maggiore di otto giorni da quello dell'elezione saranno inaccettabili. »

Art. 4.

Alla legge elettorale è aggiunto il seguente articolo:

« Qualunque membro dell'ufficio siasi rifiutato all'invito del presidente di sottoscrivere il verbale o i documenti ad esso annessi, sarà punito col carcere da un mese a tre e con sospensione per cinque anni dal diritto elettorale.

« Qualunque presidente dell'ufficio siasi rifiutato di sottoscrivere il processo verbale, o i relativi documenti, o di fare inserire in esso le osservazioni

degli altri componenti l'ufficio, o i reclami degli elettori, sarà passibile della stessa pena, e se magistrato, sarà destituito.

« Qualunque presidente o membro dell'ufficio abbia in altro modo dolosamente violato la legge, nelle operazioni affidate al Seggio, così da mutare il risultato dell'elezione, sarà punito con la stessa pena. »

Altro disegno di legge del deputato De Zerbi per limitare la eleggibilità dei magistrati:

« *Articolo unico*. Al paragrafo quarto dell'articolo 97 della legge elettorale 17 dicembre 1860, sono aggiunte le seguenti parole: « i quali però non possono essere eletti nei collegi elettorali dove abbiano giurisdizione nella loro qualità di magistrati. »

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole De Zerbi, si stabilirà in altra tornata il giorno in cui dovrà aver luogo lo svolgimento di questi due progetti di legge.

Ora si darà lettura di quello presentato dall'onorevole Pepe per riforme alla legge forestale.

PISSAVINI, *segretario*. (*Legge*) Progetto di legge forestale. (*V. in calce*)

PRESIDENTE. Essendo ora presente l'onorevole Carutti, lo invito a volere dichiarare in quale tornata intenderebbe svolgere il progetto di legge di cui è stata data lettura.

CARUTTI. Quando piacerà alla Camera.

PRESIDENTE. Sarà meglio attendere che sia presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, allora si fisserà d'accordo il giorno per lo svolgimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pepe è presente?

PEPE. Eccomi!

PRESIDENTE. Mi pare non opportuno destinare oggi la tornata nella quale deve aver luogo lo svolgimento del progetto di legge di sua iniziativa di cui è stata testè data lettura.

PEPE. Io sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Sarà meglio attendere che sia presente l'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio.

L'onorevole Comin ha presentato una domanda d'interrogazione, che leggo:

« Il sottoscritto, ai termini del regolamento... »

COMIN. Perdoni; se ella volesse attendere la venuta dell'onorevole ministro per l'istruzione pubblica, noi potremo sapere allora se e quando egli intenda rispondere.

PRESIDENTE. Perfettamente.